

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ BASE DI RICERCA, DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 295 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232

FAQ 5 LUGLIO 2017

N.	Domanda	Risposta
1	A chi è riservata la possibilità di richiedere il finanziamento?	L'Avviso riguarda tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda sono Ricercatori o Professori di Seconda Fascia presso una Università Statale, indipendentemente dal fatto che siano titolari di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, al netto della cause di esclusione di cui all'art. 3 dell'Avviso Pubblico. Risulta eleggibile anche un ricercatore a tempo determinato con contratto in scadenza al 30/09/2017.
2	All'Art.3, lettera b), cosa si intende per aspettativa?	Rientrano tra le cause di esclusioni le seguenti aspettative: <ul style="list-style-type: none"> • Aspettativa per salute (art. 68 D.P.R. 10/1/57 n. 3) • Aspettativa per famiglia (art. 69 D.P.R. 10/1/57 n. 3) • Aspettativa art. 13 D.P.R. 11/7/80 n. 382 • Aspettativa senza assegni • Asp. art.13 - Deputato • Asp. art.13 - Senatore • Asp. art.13 - Deputato Europeo • Asp. art.13 - Ministro • Asp. art.13 - Componente Giunta Regionale • Asp. art.13 - Sindaco Capoluogo di Provincia • Asp. Art. 14 D.P.R. 382/80 - Periodo di prova • Aspettativa Legge 25/6/85 n. 333 (coniuge all'estero) • Aspettativa senza assegni art. 7 L. 240/30.12.2010
3	All'Art. 3, lettera c), all'art. 4.1, punto iii. e all'articolo 4.3.2, punto 4) dell'Avviso, cosa si intende per usufruire di finanziamenti provenienti dallo European Research Council	Usufruisce del finanziamento del tipo indicato chi ha la titolarità del finanziamento stesso; ossia ad esempio il Principal Investigator di un finanziamento europeo, il Responsabile di unità operativa oppure il Coordinatore scientifico di un PRIN.

N.	Domanda	Risposta
	(ERC), da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN), o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati”?	
4	All’Art. 3, lettera c), all’art. 4.1, punto iii. e all’articolo 4.3.2, punto 4) dell’Avviso, cosa si intende per “..ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati”?	<p>I finanziamenti pubblici che costituiscono motivo di esclusione sono solamente quelli conseguiti a seguito della partecipazione a bandi competitivi /fondi nazionali, europei o internazionali, (PRIN, FIRB, SIR, H2020, ERC ecc.).</p> <p>I fondi erogati dagli Atenei e dalle Amministrazioni locali sulla base anche di propri criteri di selezione dei beneficiari non sono motivo di esclusione.</p> <p>I finanziamenti privati non costituiscono mai motivo di esclusione, compresi quelli provenienti da enti privati a partecipazione pubblica.</p> <p>Le fellowship non costituiscono motivo di esclusione purché non implicino la collocazione in aspettativa, ex art. 3 dell’Avviso pubblico.</p>
5	All’Art. 3, lettera c), all’art. 4.1, punto iii. e all’articolo 4.3.2, punto 4) dell’Avviso, qual è l’ammontare considerato per i finanziamenti ai quali si fa riferimento?	<p>Non possono fare domanda coloro i quali, al momento della presentazione della stessa, usufruiscano di finanziamenti, nel senso indicato nella FAQ n. 2, quale che sia l’ammontare ancora disponibile per essi (nel senso di non impegnato). Se i fondi sono stati interamente utilizzati (o impegnati), è possibile fare domanda.</p>
6	Con riferimento all’Art. 4.1, punto iii. “che non prevedono di usufruire, al momento della eventuale domanda di finanziamento, di finanziamenti provenienti dallo European Research Council (ERC), da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o inter-nazionali, comunque denominati”, chi è titolare di finanziamento al momento della registrazione, può comunque procedere con la stessa?	<p>Coloro i quali risultino titolari di finanziamento relativo ad un progetto le cui attività si prevedono concluse e rendicontate (senza residuo di finanziamento) entro il 30 settembre 2017 – termine ultimo di presentazione della domanda – possono procedere alla registrazione on-line, dichiarando quanto indicato in Avviso al punto iii. dell’Art. 4.1.</p> <p>Coloro i quali risultino ammessi a un finanziamento che si prevede non sia ancora stato attivato entro il 30 settembre 2017, possono procedere alla registrazione.</p>
7	Con riferimento all’Art. 4.1, punto i., “che la lista delle pubblicazioni dal 2012 al 2016 presente nella propria area	<p>È possibile apportare modifiche alle proprie pubblicazioni prima della conclusione della registrazione sul sito docente. Qualsiasi modifica successiva alla chiusura</p>

N.	Domanda	Risposta
	riservata sul sito loginmiur.cineca.it è corretta, veritiera e priva di duplicazioni”, è possibile aggiornare e/o modificare le pubblicazioni (anche attraverso il sistema IRIS di Ateneo) sul sito docente?	della registrazione on-line non sarà utilizzata per il calcolo dell’indicatore della produzione scientifica ai fini dell’individuazione di coloro che possono richiedere il finanziamento.
8	Con riferimento alla sezione 2 dell’Allegato A, tra i prodotti considerati, nelle aree bibliometriche, sono compresi gli “ <i>Article in press</i> ”.	Sì, gli <i>article in press</i> sono compresi nel calcolo.
9	Con riferimento alla sezione 2.1 Tipologie di prodotti presentabili, punto 2.1.e dell’Allegato A, quali sono esattamente i brevetti presentabili?	Sono presentabili, e quindi oggetto di valutazione, esclusivamente i soli brevetti italiani e internazionali concessi nel periodo 2012-16 . È quindi necessario indicare la data di concessione nell’apposita interfaccia CINECA prima di fare la domanda. Dal 5 luglio 2017 – chi ha già chiuso la domanda o chi la sta chiudendo – vedrà tra i prodotti presentati i soli brevetti che hanno una data di concessione compresa nell’intervallo temporale sopra indicato. Per maggiore chiarezza, non compariranno più i brevetti privi della data di concessione o con una data di concessione non compresa nell’intervallo temporale menzionato. Coloro i quali hanno chiuso la domanda senza valorizzare correttamente il campo “Anno di concessione” possono chiedere la riapertura della domanda entro il 9 luglio scrivendo a anvur@cinca.it .
10	Cosa si intende alla sezione 2.3.1 dell’Allegato A con la frase “Al fine di assicurare il pieno utilizzo del numero di prodotti consentito (sommati con i relativi pesi), ove necessario, verrà attribuito ad un prodotto un coefficiente peso pari alla quota mancante rispetto al suddetto limite. Nella scelta di tale prodotto verrà naturalmente rispettato il già menzionato criterio di massimizzazione del punteggio attribuibile”? E’ possibile fare un esempio?	Supponiamo il caso di un ricercatore del SSD Agr/01; esso sarà valutato sulla base di 3 prodotti, come indicato nella tabella a pag. 5 dell’avviso. I prodotti di tale ricercatore saranno valutati sulla base della procedura descritta al punto 2.4 e ordinati sulla base del punteggio ricevuto. Ipotizziamo che i punteggi ottenuti per i primi 4 prodotti di tale ricercatore siano pari rispettivamente a 10; 10; 7; 1. Ciascun prodotto entrerà nella valutazione secondo il peso relativo al numero di autori stabilito al punto 2.3.1 dell’avviso. Ipotizziamo ad esempio che tale ricercatore sia autore unico dei primi due prodotti e del quarto prodotto (peso 1 per ciascun prodotto) e sia coautore assieme ad altri 6 autori (7 autori in totale) del terzo prodotto.

N.	Domanda	Risposta
		<p>Il peso di questo terzo prodotto sarà quindi pari, sulla base della tabella di pag. 6 e della formula di pagina 5 a $\frac{1}{(1+\log_{10} 7-4)} = 0,676992$. Con i primi 3 prodotti il ricercatore in questo caso avrà quindi solo 2,676992 prodotti sottoposti a valutazione. Al fine di raggiungere il pieno utilizzo del numero di prodotti consentito (sommati con i relativi pesi) si considera quindi il quarto prodotto in ordine di valutazione; questo però entrerà nella valutazione con un peso pari a $3-2,676992=0,323008$.</p> <p>Il punteggio finale di questo ipotetico ricercatore del SSD Agr/01 è calcolato nel modo seguente:</p> <p>10 (punteggio del primo prodotto) * 1 (peso del primo prodotto) + 10 (punteggio del secondo prodotto) * 1 (peso del secondo prodotto) + 7 (punteggio del terzo prodotto) * 0,676992 (peso del terzo prodotto) + 1 (punteggio del quarto prodotto) * 0,323008 (peso del quarto prodotto) = 25.06 (punteggio finale).</p>
11	<p>Con riferimento alla sezione 2.3.2 dell'Allegato A dell'Avviso, "Al fine di riconoscere adeguatamente il contributo personale alla realizzazione di una pubblicazione [...] ai co-autori intermedi, ossia dal secondo al penultimo, verrà applicata una riduzione pari al 10% del peso attribuito in base alla sezione 2.3.1", come vengono trattati i casi di "shared first author"?</p>	<p>Nel caso in cui l'autore del prodotto di ricerca sia uno "shared first author", ovvero un primo autore che compare nell'elenco degli autori al secondo posto per ragioni di mero ordine alfabetico, per evitare una riduzione pari al 10% del peso, l'interessato dovrà segnalare tale situazione all'ANVUR entro il 18 luglio. A tal fine, dovrà inviare comunicazione esclusivamente via pec all'indirizzo anvur@pec.anvur.it, allegando il pdf della pubblicazione dal quale è possibile evincere chiaramente la condizione di "shared first author".</p>

Contatti:

Per problemi tecnici relativi all'utilizzo dell'interfaccia di registrazione rivolgersi a anvur@ Cineca.it

Per la richiesta di ulteriori chiarimenti riguardo i contenuti dell'Avviso rivolgersi a finanziamenti_ricerca@anvur.it